

REPUBBLICA ITALIANA      **400/2010**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

<b>Rossella Scerbo</b>	<b>Presidente f.f.</b>
<b>Domenico Guzzi</b>	<b>Giudice relatore</b>
<b>Ida Contino</b>	<b>Giudice</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 400/2010**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 17304 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di

- - **Ezio Ignazio Luciano F**, nato l'8 gennaio 1936 a Riesi, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Monforte, domiciliato in Catanzaro, via F. Crispi n. 174, presso lo studio dell'avv. Luciana Scrivo.
- - **Ubaldo M**, nato a R Calabria il 29 novembre 1949, rappresentato e difeso dal prof. avv. Luciano Maria Delfino, domiciliato in Catanzaro, via A. Turco n. 20/A, presso lo studio dell'avv. Alessandro Palasciano.
- - **Nicola M**, nato il 31 maggio 1940 a XXX, residente in Catanzaro, via Crotone n. 17 – non costituito
- - **Francesco T**, nato il 17 gennaio 1955 a Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maradei, domiciliato in Catanzaro, viale Indipendenza n. 5, presso lo studio dell'avv. Raffaele de Salvia.
- - **Peppino R**, nato il 16 dicembre 1958 a Luzzi, rappresentato e difeso dall'avv. Manfredo Piazza, domiciliato in Catanzaro, via Indipendenza n. 21, presso lo studio

dell'avv. Francesca Attinà.

- - **Francesco S**, nato il 5 ottobre 1944 a Simbario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tassone e Francesco Iannello, domiciliato in Catanzaro, via De Filippis n. 214, presso lo studio dell'avv. Francesco Leone;
- - **Roberto D**, nato il 18 settembre 1949 a Tropea, ivi residente in via degli Orti – non costituito
- - **Francesco T**, nato il 4 giugno 1950 a Ragusa, residente in XXX alla traversa Corrado Alvaro n. 18 – non costituito
- - **Antonio F**, nato l'11 giugno 1962 a XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Chiappalone, domiciliato in Catanzaro, via A. Turco, presso lo studio dell'avv. Maurizio Arabia
- - **Salvatore R**, nato il 6 gennaio 1951 a Nicotera, ivi residente in via Dispensario n. 20 – non costituito
- - **Luciano DP**, nato il 23 ottobre 1958 a XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Fabio DP, presso il cui studio in Milano, C.so Porta Vittoria n. 18, ha eletto domicilio ai fini del presente giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 aprile 2010, il giudice relatore, consigliere Domenico Guzzi, la dott.ssa Cristina Astraldi de Zorzi, Procuratore regionale, l'avv. Fabio DP, l'avv. Giovanni Monforte, l'avv. Antonio F, l'avv. Luciano Maria Delfino, l'avv. Manfredi Piazza, l'avv. Francesco Tassone e l'avv. Vincenzo Maradei.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa

Ritenuto in

## **F A T T O**

Con atto di citazione depositato il 18 novembre 2008, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i nominati in epigrafe

per sentirli condannare in favore dell'ATERP di XXX al risarcimento del danno di seguito indicato oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio:

- - Ezio Ignazio Luciano F, commissario straordinario dal 5 aprile 2000 al 6 marzo 2001, per euro 19.286,59;
- - Ubaldo M, commissario straordinario dal 6 marzo 2001 al 5 ottobre 2002, per euro 61.250,83;
- - Nicola M, commissario straordinario dal 5 ottobre 2002 al 6 luglio 2004, per euro 94.643,72;
- - Francesco T, commissario straordinario dal 6 luglio 2004 all'1 marzo 2005, per euro 23.706,64;
- - Peppino R, commissario straordinario dall'1 marzo 2005 all'8 luglio 2005, per euro 14.675,76;
- - Francesco S, commissario straordinario dall'8 luglio 2005 al termine del periodo di riferimento, per euro 83.912,78;
- - Roberto D, direttore amministrativo dall'1 maggio 2001 al 16 giugno 2004, per euro 12.990,39;
- - Francesco T, direttore amministrativo dal 16 settembre 2004 al 16 marzo 2005, per euro 4.387,00;
- - Antonio F, direttore amministrativo dal 17 marzo 2005 al 24 luglio 2005, per euro 3.144,01;
- - Salvatore R, direttore amministrativo dal 25 luglio 2005 al termine del periodo di riferimento, per euro 21.666,89;
- - Luciano DP, responsabile dell'ufficio 2 per l'intero periodo di riferimento, per euro 42.188,29.

La contestazione che la Procura regionale muove ai predetti convenuti è quella di avere

tenuto una condotta connotata da colpa grave e da inescusabile negligenza nell'adempire ai propri doveri di servizio nella gestione del patrimonio immobiliare aziendale ubicato nei Comuni di Briatico, Tropea, Filadelfia, Serra San Bruno e Pizzo Calabro.

Evidenza, infatti, il requirente sulla scorta di un'apposita relazione che la Guardia di Finanza di XXX ha fornito con nota n. 0019737/08 del 26 giugno 2008, che:

- - numerosi appartamenti, benché completati ed abitabili, non sono stati mai assegnati e quindi risultano inutilizzati e in taluni casi anche danneggiati da atti vandalici tanto da essere ormai del tutto inservibili;
- - alcuni risultano assegnati a soggetti da tempo deceduti, altri abbandonati e comunque non utilizzati per trasferimento altrove dei loro assegnatari e ciò nonostante l'ATERP, omettendo qualsiasi ricognizione volta ad accertare l'effettiva consistenza degli alloggi liberi e riassegnabili, ha continuato a contabilizzare le relative morosità per canoni non pagati e tutt'altro che riscuotibili.

Stando così le cose, la Procura regionale, ha individuato:

- a) a) un danno erariale per minori incassi derivanti dalla mancata assegnazione e/o consegna degli alloggi disponibili, determinandolo in via equitativa mediante:
  - 1) il parametro dei canoni medi mensili calcolati per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 relativamente agli alloggi completati; 2) il canone che l'ATERP ha continuato a contabilizzare in maniera ingiustificata per gli appartamenti intestati a soggetti deceduti o trasferiti o che comunque risultano abbandonati da parte dei loro assegnatari;
- b) b) un danno dovuto ai maggiori costi per le opere di ripristino degli alloggi danneggiati calcolato in base alle spese effettivamente sostenute dall'ATERP.

La contestazione che in particolare la Procura regionale ha inteso formulare in relazione

alle diverse professionalità e sulla base della procedura di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica diffusamente descritta nell'atto di citazione (pagg. 2,3,4,5 e 6) è la seguente:

- - per i commissari straordinari, di non aver tempestivamente ed utilmente adottato in qualità di direttori generali i provvedimenti necessari a rendere le varie unità abitative disponibili per una nuova assegnazione;
- - per i direttori amministrativi, di non avere diligentemente coadiuvato il commissario straordinario svolgendo funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi che compongono il settore amministrativo preposto alla gestione degli alloggi, all'anagrafe degli utenti, all'assistenza legale, contenzioso, morosità e cessione alloggi;
- - per il responsabile amministrativo dell'ufficio 2, di non aver diligentemente assolto i suoi compiti connessi agli adempimenti amministrativi necessari per una corretta gestione degli immobili.

Parte attrice ha quindi ritenuto di imputare il danno come sopra quantificato, suddividendolo dapprima in ragione di un terzo tra le varie cariche e poi ripartendolo nell'ambito di ciascuna ai singoli responsabili in base alla durata del mandato.

Il convenuto Ezio Ignazio Luciano F si è costituito con il patrocinio dell'avv. Giovanni Monforte e con una memoria depositata il 4 novembre 2009, cui ha fatto seguito una ulteriore nota difensiva depositata l'8 marzo 2010.

L'interessato ha in via preliminare eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria essendo decorsi oltre cinque anni dall'11 marzo 2001, data di cessazione della carica di direttore generale dell'ATERP, prescrizione che a suo dire sarebbe altresì maturata quand'anche si volesse spostare la conoscibilità del danno ad una data successiva e cioè al 28 ottobre 2003 in cui è stata assunta la determinazione commissariale n. 166 di localizzazione degli

alloggi da ripristinare, ciò in quanto l'atto di citazione è stato notificato il 14 maggio 2009 e l'invito a dedurre, notificato il 28 agosto 2008, non avrebbe alcuna efficacia interruttiva.

Nel merito, il F ha definito infondata la domanda attrice, giacchè il danno configurato a suo carico fa riferimento ad atti vandalici che sarebbero avvenuti dopo l'11 marzo 2001, per cui non competeva a lui denunciarli, così come successivi a detta data sarebbero i comportamenti omissivi che hanno impedito la tempestiva assegnazione degli alloggi, soprattutto considerato il fatto che l'importo a lui imputato di euro 19.286,59 quale quota parte del danno indiretto di euro 121.653,89, atterrebbe ad un immobile sito in località Vulcano del Comune di Tropea completato solo il 5 settembre 2000 e cioè sei mesi prima della cessazione dalle funzioni, peraltro svolte con l'ausilio di un organico composto di soli cinque dipendenti e quindi assolutamente insufficiente per l'espletamento di tutte le attività ricadenti sull'ATERP.

Il convenuto Ubaldo M si è costituito con il patrocinio dell'avv. Luciano Maria Delfino e con una memoria di costituzione depositata il 29 marzo 2010.

Il legale, dopo aver posto in evidenza che all'ATERP spettava solo la competenza per la consegna degli alloggi, mentre quella per l'assegnazione era intestata ai Comuni, ha sottolineato che durante il periodo in cui il suo assistito ha svolto le funzioni di commissario straordinario e cioè dal 6 marzo 2001 al 5 ottobre 2002, il Comune di Tropea non ha perfezionato di alcuna assegnazione di case popolari, per cui non si comprende come l'ATERP avrebbe potuto consegnarle agli aventi diritto.

Del resto, non sarebbe stato possibile indire alcuna procedura di assegnazione, dato che come evidenziato dalla stessa Procura regionale, l'immobile in località Vulcano di Tropea è stato sì ultimato il 5 settembre 2000 ma tutt'altro che collaudato e urbanizzato, in quanto privo di allaccio alle reti di urbanizzazione primaria e a quella elettrica.

Conseguentemente, il danno che la Procura quantifica in euro 121.653,49 riferendolo alle

spese per il ripristino di alloggi mai assegnati ed imputato al M nell'importo di euro 61.250,83, oltre a non essere provato il momento del suo esordio, non potrebbe in alcun modo essere ricondotto alla mancata custodia, atteso che si trattava di appartamenti che in quanto non collaudati, ancorchè ultimati, in base alla legislazione sui lavori pubblici durante il periodo il cui l'interessato ha svolto le sue funzioni si trovavano ancora sotto la custodia dell'appaltatore.

Il convenuto F Antonio si è costituito con una memoria dell'avv. Pietro Chiappalone.

L'interessato ha innanzi tutto evidenziato di essere stato nominato direttore amministrativo con la deliberazione commissariale n. 68 del 17 marzo 2005, rimanendo in carica per soli 91 giorni e cioè sino al 17 giugno 2005.

Stando così le cose, non si potrebbe configurare nei suoi confronti alcun nesso di casualità con una posta di danno riferita alle morosità contabilizzate per gli anni 2006 e 2007 e per i canoni non più esigibili in quanto riguardanti soggetti trasferiti, deceduti o che hanno abbandonato l'alloggio.

Ma anche con riferimento alla contestazione di omessa ricognizione dello stato degli appartamenti (se occupati o meno), nessuna responsabilità potrebbe ascriversi al F, perché anche a questo riguardo varrebbero le considerazioni in precedenza espresse e cioè che rispetto a tali omissioni rileverebbe l'assoluta estraneità del convenuto, di fatto cessato nel periodo in cui per ammissione della stessa Procura avrebbero potuto avere luogo gli accertamenti.

Del resto, quand'anche si volesse considerare l'affermazione di parte attrice secondo la quale non sarebbe rilevante che l'invio dei solleciti al pagamento e la ricognizione degli alloggi abbia avuto luogo in epoca successiva, si dovrebbe altresì osservare che i fabbricati di nuova costruzione in località Scola del Comune di Briatico erano anch'essi privi di allaccio alla rete idrica, fognaria ed a quella elettrica, per cui ogni eventuale

responsabilità sarebbe del settore tecnico dell'ATERP e non degli uffici amministrativi; per quanto invece concerne gli alloggi in località San Costantino sempre del Comune di Briatico, il difensore ha evidenziato che per detti immobili le procedure per il recupero delle morosità sono state avviate proprio nell'anno 2005, il che escluderebbe qualsiasi responsabilità proprio per la breve durata del mandato; ancora, ad avviso del legale non spetterebbe all'ATERP svolgere un'attività ispettiva o ricognitiva degli alloggi popolari, ma semmai ai sindaci siccome tenuti a comunicare le variazioni, i trasferimenti o i decessi degli assegnatari.

Il convenuto Luciano DP si è costituito con una memoria dell'avv. Massimo Fabio DP.

Anche questo difensore ha fatto riferimento all'assenza di qualsiasi competenza dell'ATERP circa l'assegnazione e la vigilanza sullo stato degli alloggi.

A questo riguardo ha posto in risalto il fatto che in base all'art. 13 della legge regionale n. 32 del 25 novembre 1996, le attribuzioni in materia di assegnazione degli appartamenti sono dei Comuni, nei confronti dei quali opererebbe se inadempienti addirittura un potere sostitutivo della Giunta regionale.

Stando così le cose, per quel che concerne gli immobili siti nel Comune di Briatico, nulla avrebbe potuto fare l'ATERP a fronte dell'inerzia di quella amministrazione locale per le assegnazioni e tantomeno avrebbe potuto svolgere attività di ricognizione anch'essa spettante ai comuni.

Con particolare riferimento alla contestazione di non aver comunicato all'ente locale gli alloggi che di volta in volta si rendevano disponibili, il legale ha evidenziato che l'art. 25 della predetta legge regionale n.32/1996, nel prevedere che la comunicazione debba essere fatta dalla data del rilascio non appena nota, fa riferimento solo al caso in cui il sindaco ha disposto la decadenza di assegnatari che non hanno occupato l'alloggio nei termini previsti (pag. 6 della memoria); ma anche nel caso di decesso non vi sarebbe



competenza dell'ATERP, posto che la legge prevede il subentro automatico dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario.

Evidenzia inoltre il difensore che fino all'agosto 2003 i canoni di locazione erano versati dagli utenti sul conto corrente postale dell'ATERP di Catanzaro, mentre solo a partire dal settembre di quell'anno i versamenti si è proceduto a versare su un apposito conto corrente dell'Azienda vibonese e dall'1 gennaio 2005, il sig. DP ha predisposto anche una procedura informatica per la gestione e delle schede personali di ciascun assegnatario.

Quanto al danno, posto che era perfettamente legittimo continuare a considerare morosi i conduttori di alloggi per i quali non vi era stata alcuna risoluzione del rapporto, il difensore ha dedotto l'assenza di qualsiasi prova in ordine ai soggetti che a dire della Procura regionale avrebbero lasciato l'alloggio per trasferimento di residenza, di tal che sarebbe del tutto infondata la pretesa di parte attrice di quantificare il danno in via equitativa; il tutto senza contare che non sarebbe nemmeno provata l'esistenza del nesso di causalità con la condotta posta in essere, anche perchè dagli atti di causa emergerebbe proprio il contrario e cioè che il DP si è adoperato con diligenza al fine di evitare qualsiasi pregiudizio economico a carico dell'ATERP.

Il convenuto Peppino R si è costituito con il patrocinio dell'avv. Manfredo Piazza.

Il legale ha pregiudizialmente eccepito l'invalidità della citazione per genericità della domanda e conseguente insanabile incertezza in ordine al danno e al soggetto che si assume danneggiato.

A questo proposito il difensore ha fatto riferimento alla circostanza che nel corpo della citazione il danno è stato quantificato in euro 35.967,21, mentre dai parziali parimenti evidenziati dalla Procura regionale si desumerebbe un importo senz'altro maggiore, inoltre l'ente in favore del quale viene chiesto il pagamento è stato individuato nell'ATERP di Crotone e non di XXX.

Nel merito, dopo aver evidenziato che il R ha ricoperto l'incarico di commissario straordinario dall'1 marzo 2005 all'8 luglio 2006 solo formalmente, giacchè per effetto della legge regionale n. 12/2005 (normativa che ha disciplinato la decadenza automatica dei vertici regionali nominati tali nei nove mesi antecedenti le elezioni), le predette funzioni sarebbero state effettivamente svolte solo fino al 16 giugno 2005, il legale ha denunciato quella che a suo dire sarebbe una palese contraddizione contenuta nell'atto di citazione, in quanto se da un lato si contesta la responsabilità per la mancata riassegnazione degli alloggi popolari di Briatico, dall'altro si sostiene che solo nel 2005 era possibile procedere ad una ricognizione sullo stato degli immobili onde accertare quelli che erano effettivamente riassegnabili, ma se così stanno le cose per ammissione della stessa Procura, non si comprenderebbe la censura invece rivolta al R che proprio nel 2005 cessava dalle funzioni.

Del resto, in qualità di commissario straordinario, per legge coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico, durante il periodo in cui ha ricoperto l'ufficio non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione riguardo a nuovi fabbricati o ad alloggi ristrutturati da assegnarsi.

Oltre a ciò, la domanda erariale sarebbe carente anche dell'elemento soggettivo della colpa grave, giacchè il R, che peraltro non avrebbe ricevuto alcuna relazione di passaggio di consegna attestante l'esistenza di situazioni pregresse suscettibili di danno, durante il periodo di carica ha svolto le sue funzioni con assoluta diligenza nell'esercizio dei compiti che la legge assegnava all'Azienda.

Infine, dopo aver evidenziato che in base alla legge la competenza per l'assegnazione degli alloggi ERP è dei sindaci e che in forza della legge regionale n. 8/2005 è rimasta di fatto sospesa l'attività di recupero delle morosità, il legale ha contestato il danno soprattutto con riferimento al metodo del calcolo in via equitativa prescelto dalla Procura

regionale, che non essendo stata in grado di fare riferimento ad elementi di certezza economica, ha di fatto proceduto sulla base di mere deduzioni tutt'altro che sorrette da una metodica logica e razionale.

L'ing. Francesco T si è costituito con una memoria dell'avv. Vincenzo Maradei.

Il difensore ha preliminarmente opposto l'eccezione di prescrizione del danno, giacchè avendo la stessa Procura sostenuto che le strutture abitative sono state ultimate nell'anno 2000 ed essendo quello in contestazione un danno da omissione, il termine iniziale non potrebbe che coincidere con il momento in cui gli alloggi potevano essere assegnati e quindi nel 2000, con la conseguenza che l'azione risulterebbe senz'altro prescritta.

Nel merito, il difensore ha dedotto l'inesistenza del nesso di causalità e della colpa grave sia in relazione alla pretesa risarcitoria per il danno da mancato incasso dei canoni di locazione, sia a quella relativa al danno per il ripristino degli alloggi.

Quanto al primo, secondo il difensore non vi sarebbe in atti alcun valido elemento di prova in grado di spiegare come la Procura ha determinato il danno, giacchè non è indicato quali e quanti immobili sono stati lasciati da persone decedute, né quanti sono stati occupati abusivamente.

Alle stesse osservazioni soggiace l'asserito danno da ripristino, anche in considerazione del fatto che le spese a tal fine sostenute ben potrebbero ricondursi alla manutenzione straordinaria dovuta al normale deterioramento causato dal decorso del tempo oltre che dall'adeguamento alle nuove normative di sicurezza.

Stando così le cose, per il difensore la domanda attrice sarebbe contraria al principio di non colpevolezza da osservarsi fintanto che non sia provato il contrario, giacchè nel caso di specie, se si dovesse accogliere l'impostazione della Procura regionale, il T si troverebbe a rispondere di responsabilità oggettiva per avere avuto la sfortuna di ricoprire la carica nel quinquennio oggetto dell'indagine contabile.

A tutto ciò aggiungasi il fatto che il convenuto non aveva alcuna competenza ad adottare gli atti che per omissione gli vengono contestati.

Sul punto il difensore ha fatto riferimento alla disciplina contenuta nella legge regionale n. 32/1996 dalla quale si evincerebbe che ogni competenza in materia di assegnazione, annullamento, o rilascio degli immobili per decadenza dal diritto del conduttore è attribuita esclusivamente ai sindaci.

Nel corso dell'odierno dibattimento, il Pubblico Ministero si è soffermato su tutte le questioni pregiudiziali e preliminari formulate dalle parti con le rispettive memorie di costituzione e dopo averne dedotto l'infondatezza, ha nel merito richiamato l'attenzione del Collegio sulla posizione di ciascun convenuto, di cui risulterebbe provata la partecipazione al danno, correttamente calcolato e provato, che l'ATERP ha dovuto subire a causa delle loro condotte gravemente omissive rispetto ai doveri di servizio che invece avrebbero dovuto osservare.

L'avv. Fabio DP ha insistito sul fatto che il convenuto DP non potesse effettuare alcuna ricognizione sugli immobili assegnabili, visto che spettava esclusivamente ai sindaci di segnalare gli assegnatari deceduti o trasferiti; conseguentemente, dovendo occuparsi della sola gestione contabile ed amministrativa del patrimonio immobiliare, secondo il difensore la colpa grave altrimenti dedotta dalla Procura regionale a carico del proprio assistito sarebbe del tutto insussistente.

L'avv. Giovanni Monforte, riportandosi alla comparsa scritta, ha insistito sulla prescrizione quinquennale, posto che il relativo termine incomincerebbe a decorrere nel momento in cui si realizza la condotta e poiché nel caso in esame l'attività omissiva contestata dalla Procura regionale sarebbe senz'altro antecedente all'11 marzo 2001, data in cui il F è cessato dalle funzioni, il termine prescrizione è senz'altro decorso anche perché

nessuna efficacia interruttiva potrebbe riconoscersi ad un invito a dedurre che individuava quale ente danneggiato non l'ATERP di XXX ma la Regione Calabria.

L'avv. Antonio F ha richiamato anch'egli l'attenzione del Collegio sulle competenze in materia di ricognizione e accertamento degli alloggi liberi; inoltre ha evidenziato che nel 2005 l'ATERP si è impegnata per il recupero delle morosità ancorchè con la legge regionale n. 8 di quello stesso anno l'azione ha in pratica subito una sospensione.

L'avv. Luciano Maria Delfino ha rimarcato la distinzione tra l'assegnazione e la consegna degli alloggi di edilizi residenziale pubblica, facendo presente che in base alle vigenti disposizioni, la prima spetta ai sindaci mentre solo la seconda è di competenza delle aziende territoriali per la casa; conseguentemente, si chiede come avrebbe potuto l'Aterp vibonese consegnare alloggi che non erano stati ancora assegnati e che peraltro non erano assegnabili visto che alla data del 31 dicembre 2007 non erano stati ancora collaudati: Conseguentemente, ad avviso del legale sarebbe esclusa anche la responsabilità per danni da atti vandalici, posto che gli appartamenti non collaudati non potevano essere sotto la vigilanza dell'Aterp.

L'avv. Manfredo Piazza ha sostenuto che il procedimento intentato dalla Procura regionale a carico del proprio assistito farebbe riferimento a competenze esclusivamente spettanti ai Comuni, i quali sarebbero gli unici responsabili delle omissioni evocate nell'atto di citazione, ma la loro assenza dal giudizio secondo il difensore creerebbe un grave *vulnus* sul fondamento della contestazione rivolta al R, il quale sarebbe rimasto in carica per soli tre mesi circa e non avrebbe tenuto alcuna condotta omissiva, stante l'assoluta mancanza di segnalazioni da parte degli enti locali circa lo stato degli alloggi.

L'avv. Francesco Tassone, nel dichiararsi soddisfatto dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, ha sostenuto che proprio dall'informativa della polizia tributaria emergerebbe una condotta tutt'altro che omissiva del convenuto S e il Collegio, chiamato

a valutare in concreto i comportamenti realmente assunti, sia in positivo che in negativo rispetto all'interesse aziendale, non potrebbe perciò che ravvisare l'assenza di colpa grave.

L'avv. Vincenzo Maradei si è riportato alla memoria di costituzione in giudizio.

Dopo una breve replica concessa al Pubblico Ministero, cui hanno fatto seguito gli interventi di tutti i difensori in precedenza intervenuti, la causa è stata ritenuta per la decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

I. In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del danno e dell'ente che lo ha subito.

Come evidenziato in narrativa, la questione sollevata dal convenuto Peppino R poggia sul fatto che nell'atto introduttivo del giudizio si indica a pagina 77 un importo di danno, precisamente euro 35.967,21, affatto coincidente con quello invece riportato a pagina 73, pari ad euro 381.852,52; l'altro profilo di inammissibilità attiene al soggetto che si presume danneggiato, essendo stata indicata a pagina 77 della citazione l'ATERP di Crotone anziché quella di XXX.

In realtà non v'è chi non veda come le differenti indicazioni altro non rappresentano che un mero errore materiale in cui è incorsa parte attrice, errore che però non può avere alcuna incidenza sia dal punto di vista sostanziale che processuale sulla domanda ivi formulata, posto che in nessuna altra parte del libello introduttivo rilevano elementi che possono anche lontanamente far sorgere il dubbio in ordine al soggetto pubblico che la Procura ritiene danneggiato e all'effettivo ammontare del danno subito ove si consideri che tutto il contenuto dell'atto di citazione e i documenti che lo supportano, i soggetti ivi indicati con i rispettivi rapporti di servizio (esclusivamente alle dipendenze dell'ATERP vibonese) e la

somma degli importi parziali di danno quantificato per ciascun convenuto alle pagine 73 e 74, portano con ragionevole certezza ad individuare nell'Azienda Territoriale per la Casa di XXX l'ente danneggiato e nell'importo di euro 381.852,52 il danno complessivamente oggetto di domanda.

**II.** E' stata inoltre posta la preliminare di merito della prescrizione quinquennale.

A formulare l'eccezione sono stati i convenuti Ezio Ignazio Luciano F e Francesco T.

Per il primo, dovendosi escludere l'efficacia interruttiva dell'invito a dedurre anche perché in quell'atto la Procura ha individuato l'ente Regione Calabria quale soggetto danneggiato e non l'ATERP di XXX, la conoscibilità del danno risalirebbe al 28 ottobre 2003, a quando cioè venne adottata la delibera commissariale con la quale si localizzavano gli alloggi da ripristinare, per cui l'azione risarcitoria si sarebbe inevitabilmente prescritta visto che la citazione è stata notificata il 14 maggio 2009; il convenuto T, che oppone la prescrizione limitandola però alla sola quota parte del danno di euro 143.350,55 relativo al ripristino dell'immobile di nuova costruzione sito in località Vulcano di Tropea (*cf.* pagg. 2,3 e 4 della memoria di costituzione) ancorchè gli sia stato contestato anche il danno da mancata riscossione dei canoni di locazione, ha sostenuto che la conoscibilità non potrebbe farsi risalire al pagamento degli interventi di ripristino, ma alla data in cui gli alloggi risultavano completati e dunque utilizzabili ai fini abitativi, ossia al 5 settembre 2000.

Così riassunti i termini dell'eccezione, non possono che richiamarsi i principi già enucleati dalla giurisprudenza di questa Sezione in occasione di un'analogo fattispecie (*cf.* Sez. Calabria sent. n. 59/2007 del 30 gennaio 2007) e conseguentemente puntualizzare che, non avendosi contezza delle date in cui si sono verificati i danneggiamenti, ad avviso del Collegio la conoscibilità del danno ed il conseguente esordio della prescrizione deve farsi risalire non tanto al momento in cui l'amministrazione ha subito l'esborso di denaro necessario per le opere di risanamento, bensì a quando ha acquisito consapevolezza del

danneggiamento subito e della relativa entità.

Diversamente opinando, se si dovesse cioè ritenere che l'azione risarcitoria sia esercitabile dal momento in cui l'amministrazione sostiene la spesa per il recupero degli immobili, si dovrebbe coerentemente ma nondimeno paradossalmente pervenire alla conclusione che in presenza di un danno da perdita di valore dovuto a colpevole incuria o abbandono del bene pubblico, la tutela erariale sarebbe possibile solo a condizione che l'amministrazione abbia deciso il suo ripristino e ne abbia effettivamente sostenuto il costo, il che, però, equivarrebbe ad assoggettare il risarcimento per responsabilità amministrativa alle scelte discrezionali dell'amministrazione piuttosto che all'azione officiosa del pubblico ministero contabile, al quale, invece, a fronte di fatti o atti che consentano la conoscibilità del danno, ovviamente spetta il diritto/dovere di agire a tutela dell'erario in presenza di una perdita di valore del bene immobile, ancorché l'ente proprietario non abbia sostenuto alcuna spesa per il suo recupero.

E nel caso di specie, alla luce delle suesposte considerazioni, la conoscibilità del diritto al risarcimento erariale non può dunque farsi risalire all'atto del pagamento avvenuto l'11 dicembre 2006 (come, invece, ritenuto dalla Procura regionale – *cfr.* pag. 43 della citazione), ma alla data in cui l'amministrazione ha approvato il progetto degli interventi di recupero dell'immobile con la deliberazione commissariale n. 143 dell'8 ottobre 2004 e a quella, il 18 luglio 2006, in cui è stata quantificato dal geometra Schiavello, tecnico aziendale, l'ulteriore danno (euro 21.696,66, tuttavia ricompreso nel predetto complessivo importo di euro 143.350,55) per i danneggiamenti scoperti dopo l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, per cui vanno entrambe disattese le eccezioni di prescrizione, posto che nei confronti del F l'invito a dedurre - sulla cui efficacia interruttiva non v'è motivo di dubitare alla luce della consolidata giurisprudenza contabile risalente alle note pronunce n. 6/QM/2003 e n.13/QM/2003 delle Sezioni Riunite e sul quale, per le



analoghe ragioni in precedenza esposte, nessuna incidenza ha avuto l'errore materiale in cui è incorsa parte attrice relativamente all'indicazione dell'ente danneggiato (Regione Calabria e non ATERP) - è stato notificato il 28 agosto 2008 e al T il 17 settembre 2008.

**III.** Nel merito, la questione che su tutte occorre affrontare riguarda il danno e la sua prova in relazione a quanto prospettato da parte attrice nel libello introduttivo del giudizio.

Come evidenziato in narrativa, la pretesa risarcitoria fa riferimento a strutture abitative sia di nuova che di vecchia costruzione e fa discendere il danno per le prime dalla omessa assegnazione degli alloggi con conseguente mancata riscossione dei canoni di locazione e dal colpevole stato di abbandono che ha favorito il verificarsi di atti vandalici; mentre per le seconde, ossia per quelle case in precedenza assegnate e successivamente lasciate libere dal loro assegnatario (per decesso, trasferimento o semplice abbandono), il danno viene ricondotto alla omessa assegnazione degli appartamenti con conseguente, anche in questo caso, mancata riscossione dei relativi canoni di locazione.

Due sono gli immobili di nuova costruzione individuati nell'atto di citazione, uno in località Scola del Comune di Briatico e l'altro in località Vulcano del Comune di Tropea.

Per il primo, il danno da minore entrata dei canoni nel periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2007 è stato calcolato in euro 33.455,52, mentre quello da atti di vandalici in euro 11.570,53; per il secondo, il danno è stato rispettivamente quantificato in euro 66.911,04 ed in euro 143.350,55 e così per un ammontare di euro 100.366,56 per l'omessa assegnazione degli appartamenti e di euro 154.921,08 per i danneggiamenti strutturali in entrambi i Comuni di Briatico e Tropea.

Quanto agli appartamenti lasciati liberi e non riassegnati, tutti ubicati nel Comune di Briatico nelle località San Costantino, Sciconi e Scola, sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e della documentazione recata a supporto, la Procura regionale ha calcolato un pregiudizio economico di euro 126.564,88.

Orbene, ritiene il Collegio che tutte le poste di danno sin qui elencate siano da considerarsi correttamente quantificate e nondimeno utilmente provate nel loro ammontare.

Ed invero, quanto al danno da minori entrate, parte attrice si è avvalsa del canone medio di locazione per ciascuno degli anni compresi nel periodo di riferimento, come detto gennaio 2003-dicembre 2007 (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).

Rileva a tal proposito il Collegio che il canone medio di locazione (di cui alla determinazione riportata nell'allegato sub 8 atti di Procura), elaborato sulla base di quanto previsto dagli artt. 33-38 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, rappresenta un criterio di calcolo equitativo al quale occorre annettere indubbia valenza giucontabilistica nella misura in cui risulta certo sia il numero degli appartamenti non assegnati che le mensilità (nel nostro caso sessanta) durante le quali non si è verificato l'incasso.

E dalla documentazione versata in atti risulta che gli alloggi di nuova costruzione rimasti vacanti erano nel complesso 36 di cui 12 in località Scola di Briatico e 24 in località Vulcano di Tropea.

Non di meno attendibile risulta la quantificazione dell'altra posta di danno relativa agli appartamenti di Briatico non riassegnati.

Per questi ultimi, a seguito degli accertamenti istruttori svolti dalla Guardia di Finanza, il danno risulta senz'altro provato, posto che per ciascuno alloggio è stata individuata sia la data in cui si è verificata la vacanza con la indicazione del motivo, sia il nominativo del precedente assegnatario con la specificazione del relativo minore incasso (pagg. 22-24 atto di citazione e pagg. 19-31 della relazione Guardia di Finanza – allegati n. 28-41 atti di Procura) determinato in base allo stesso criterio utilizzato per quantificare il danno relativo agli immobili di nuova costruzione; né si può diversamente ritenere sulla scorta della tesi difensiva formulata in atti secondo la quale il danno in questione sarebbe in ogni caso da

escludersi in virtù della “sospensione” delle morosità imposta dalla legge regionale 2 marzo 2005, n. 8.

A questo riguardo è sufficiente infatti osservare che l'argomento è del tutto estraneo all'oggetto del contendere, giacchè in questo processo non si valuta il mancato recupero di morosità maturate al 31 dicembre 2004 per le quali, in effetti, l'art. 11 della predetta legge regionale aveva previsto una sorta di sanatoria, ma il mancato incasso di canoni di locazione che sarebbero stati riscossi se solo si fossero assegnati gli alloggi a disposizione.

Infine, riguardo al danno conseguente ai danneggiamenti strutturali subiti da entrambi gli immobili di nuova costruzione, non pare al Collegio che si possano nutrire dubbi sulla sua corretta quantificazione alla luce della documentazione di spesa presente in atti, senz'altro idonea a dimostrare quale sia stato l'effettivo onere che l'ATERP vibonese ha dovuto subire per l'incuria e l'abbandono in cui sono state lasciate le strutture abitative sia di Briatico che di Tropea. (*cfr.* atti di Procura allegati n. 26 e n. 55)

**III.1** Stando così le cose, il problema a questo punto da affrontare è se il danno possa essere o meno ricondotto agli odierni convenuti, che nel corso degli anni presi in considerazione dall'atto di citazione hanno ricoperto le figure professionali ritenute responsabili e precisamente quella di commissario straordinario, che non avrebbe tempestivamente ed utilmente adottato in qualità di direttore generale i provvedimenti necessari a rendere le varie unità abitative disponibili per una nuova assegnazione; di direttore amministrativo, che non avrebbe diligentemente coadiuvato il commissario straordinario negli atti di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi a loro volta preposti alla gestione degli alloggi, all'anagrafe degli utenti, all'assistenza legale, contenzioso, morosità e alla cessione degli alloggi; infine, di responsabile amministrativo dell'ufficio 2, che non avrebbe svolto gli adempimenti

amministrativi necessari per una corretta gestione degli immobili che componevano il patrimonio aziendale.

A tal fine occorre però dare conto e valutare la principale tra le argomentazioni difensive proposte dalle parti private, secondo cui la competenza per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica era di competenza dei Comuni e non dell'Aterp, a cui era invece attribuito il solo compito di consegnare gli appartamenti ai soggetti assegnatari; ancora, secondo alcune difese, nessun potere era riconosciuto all'azienda di procedere alla ricognizione degli appartamenti lasciati vacanti, dovendo anche in questo caso essere gli enti locali a segnalare gli alloggi liberi per poterli poi riassegnare.

Sul punto va in effetti detto che a norma dell'art. 27 della citata legge regionale n. 32/1996, deve essere il sindaco ad emettere il provvedimento di assegnazione degli alloggi ai soggetti che risultano averne diritto sulla base dell'istruttoria procedimentale disciplinata dagli artt. 13 e segg. della stessa legge, così come, a norma dell'art. 28, deve essere l'ente gestore, ossia l'ATERP, a convocare l'assegnatario per la scelta dell'appartamento e per la sua definitiva consegna, ma al contempo va evidenziato che in base all'art. 25 della legge in esame, la segnalazione al Comune degli alloggi da assegnare deve provenire dall'ente gestore, l'Aterp, al quale in particolare spetta, per gli appartamenti di nuova costruzione da recuperare, di comunicare all'ente locale la data di effettiva disponibilità delle singole unità abitative, mentre per quelli che si rendono liberi ai fini della rassegnazione, di portare a conoscenza sempre dei comuni la data del *“rilascio non appena nota, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità”* (2° e 3° comma dell'art. 25).

Se tale è il quadro normativo di base disciplinante compiti degli enti locali e delle aziende territoriali, non si può che ragionevolmente convenire sul fatto che la gestione del patrimonio immobiliare da parte delle Aterp non poteva certo limitarsi alla mera consegna

degli alloggi in esecuzione dei provvedimenti di assegnazione provenienti dai Comuni, giacchè per legge le aziende territoriali erano chiamate ad una puntuale attività di vigilanza sullo stato delle strutture abitative con l'evidente scopo di rendere quanto più tempestiva possibile la procedura di assegnazione e la conseguente, concreta realizzazione del fondamentale diritto alla casa per coloro che ne avevano i requisiti secondo la legge regionale n. 32/1996.

Nel valutare le competenze gestionali dell'ATERP in relazione alle contestazioni che parte attrice muove alle diverse professionalità chiamate in giudizio, non si può sottacere il fatto che se l'immobile di nuova costruzione di località Scola nel Comune di Briatico era stato ultimato il 14 luglio 1999 ed anche collaudato in data 31 marzo 2001, tanto che venne regolarmente svolto il procedimento di assegnazione degli alloggi (la graduatoria definitiva venne approvata dal sindaco in data 12 luglio 2006 – allegato n. 15 atti di Procura), non altrettanto si può dire per l'immobile di località Vulcano nel Comune di Tropea.

Quest'ultimo, infatti, veniva sì ultimato il 5 settembre 2000 ma mai collaudato, il che non avrebbe certo potuto consentire l'utilizzo in locazione dei 24 appartamenti di edilizia popolare ivi realizzati.

A questo proposito non è mancato chi (l'ing. M) tra i convenuti ha sottolineato tale situazione, sostenendo in concreto che nessuna responsabilità può essere ascritta alla gestione ATERP per il danno da danneggiamento strutturale, posto che la custodia e la vigilanza dell'immobile non ancora collaudato non spettava alla stazione appaltante ma all'appaltatore.

Come si può agevolmente notare, la difesa attiene solo ad una delle due differenti poste di danno oggetto della citazione, ma è di palmare evidenza che la mancanza del collaudo statico di un immobile destinato all'edilizia residenziale pubblica, proprio perché non assegnabile ed *a fortiori* non consegnabile, finisce per incidere anche sulle asserite

responsabilità per l'altro filone di danno, quello derivante dal mancato incasso dei canoni di locazione.

Del resto, una delle contestazioni che la Procura regionale rivolge ai commissari straordinari è appunto quella di avere, tra l'altro, cagionato il danno ritardando *“le procedure di assegnazione e di completamento dell'immobile”* (cfr. pag. 35 citazione), per cui occorre inevitabilmente valutare se il mancato collaudo possa ritenersi un elemento fattuale in grado di escludere l'asserita responsabilità amministrativa.

Sul punto, per quanto si possa convenire sul dato che una struttura residenziale popolare non collaudata non sia abitabile, ritiene tuttavia il Collegio che del mancato collaudo non può escludersi la responsabilità dell'ATERP in quanto stazione appaltante.

La disciplina normativa vigente in materia di lavori pubblici al tempo in cui venne ultimato l'immobile di località Vulcano (5 settembre 2000) era costituita dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dal suo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il cui art. 188 espressamente prevedeva che entro trenta giorni dalla ultimazione, l'appaltante doveva nominare il collaudatore, mentre l'art. 192 stabiliva che, in ogni caso, il collaudo doveva essere portato a termine entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori.

Orbene, a fronte di siffatta disciplina, non pare che da parte dell'ATERP di XXX si sia adempiuto ai predetti incumbenti tecnici, con il risultato che l'immobile di località Vulcano è rimasto senza collaudo almeno fino all'istruttoria svolta per il presente giudizio.

Conseguentemente, ferma restando la valutazione delle responsabilità personali da affrontarsi nel prosieguo, ad avviso del Collegio le suesposte notazioni indubbiamente dimostrano quanto fondata sia la contestazione che *in parte qua* la Procura regionale rivolge ai commissari straordinari per avere tenuto una condotta omissiva idonea a causare sia il danno da mancato incasso dei canoni di locazione sia quello relativo ai

danneggiamenti per abbandono dell'immobile, a nulla rilevando la dedotta (da parte del M) mancanza di allacciamento alla rete idrica elettrica e fognaria dell'immobile in questione, giacchè se è vero che tale allacciamento è di competenza degli enti locali non è men vero che sia necessaria una richiesta da parte dell'interessato e cioè, nel caso di specie, dell'ATERP, domanda che però non pare sia stata mai fatta dopo il settembre 2000.

Con particolare riferimento ai danni da atti vandalici, la difesa del convenuto M ha fatto leva sull'assenza di qualsivoglia obbligo di custodia o di vigilanza, sostenendo che un bene non collaudato e dunque non ancora formalmente consegnato alla stazione appaltante rimane nella custodia dell'appaltatore con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità per eventuali danneggiamenti strutturali.

Ritiene a questo riguardo il Collegio che i rilevanti poteri di ingerenza e controllo nell'esecuzione di un'opera pubblica spettanti alla stazione appaltante (Cass. Sez. III n.4591 del 22 febbraio 2008), in uno con il ritardo o meglio l'omissione nel dare inizio al collaudo nonostante la scadenza del termine all'uopo fissato, spostano il baricentro della responsabilità per le spesa da danneggiamento dall'appaltatore all'appaltante, tanto più se, come nel caso di specie, non pare si possa contestare il disinteresse dell'azienda per le sorti di ben 24 appartamenti oramai pronti per l'assegnazione (oltre che il collaudo, occorreva semplicemente assicurare la cosiddetta urbanizzazione dell'immobile), un disinteresse tanto più grave ed assolutamente inescusabile quanto più si consideri che proveniva da un ente pubblico che nel panorama pubblicistico rappresenta un soggetto che ha un'unica ragion d'essere istituzionale, quella di gestire il patrimonio abitativo pubblico destinato in uso alle fasce più deboli della collettività.

L'Aterp di XXX, nonostante l'ultimazione dello stabile di località Vulcano in Tropea, non avendo prodotto alcuna domanda di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica e nondimeno avendo mai invitato l'appaltatore di assicurare la custodia dell'immobile nelle

more del collaudo, sempre che, ben si intende, l'azienda fosse stata nella condizione di rivolgere un invito di tal fatta, nel senso cioè che per poter pretendere dall'impresa l'adempimento degli obblighi di custodia e di vigilanza di un'opera non collaudata, ad avviso del Collegio la stazione appaltante avrebbe dovuto per prima porsi in una situazione di assoluta regolarità rispetto agli incombeni di sua spettanza riguardo alla procedura di collaudo, ma, come già sottolineato, tale non era la posizione dell'azienda vibonese tant'è che, infatti, in presenza del danneggiamento da atti vandalici ha pensato di sobbarcarsi la spesa per il recupero senza pretendere alcunché dall'appaltatore.

Quanto sin qui evidenziato attiene, come più volte notato, esclusivamente all'immobile di nuova costruzione realizzato in Tropea, perché per i dodici appartamenti anch'essi di nuova costruzione di località Scola nel Comune di Briatico, il collaudo statico era stato regolarmente effettuato così come ultimata risultava la procedura di assegnazione degli alloggi, ma ciò nondimeno anche tale struttura non venne consegnata, il che appare ancora più grave se si considera che, al più, l'unico problema ancora da risolvere sotto il profilo tecnico era quello dell'urbanizzazione dello stabile, un incombenza che, tuttavia, in base a quanto in precedenza osservato, non vi è dubbio che rientrasse tra le competenze dell'ATERP.

**IV.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si tratta ora di valutare la posizione dei singoli convenuti in base alle funzioni svolte ed a quelle che avrebbero dovuto svolgere nel periodo di durata della carica ricoperta all'interno dell'azienda, ciò al fine di accertare se le loro condotte possano considerarsi causa dell'asserito danno siccome connotate dall'elemento soggettivo della colpa grave.

Così opinando e partendo dalla considerazione che i commissari straordinari erano chiamati a svolgere anche le funzioni di direttore generale e quindi di massimo organo gestionale titolare di una funzione di direzione e di coordinamento sia pure coadiuvato dal



direttore amministrativo (att. 9 e 10 della legge regionale n. 32/1996), il Collegio non può esimersi dal formulare un giudizio particolarmente negativo per tutti quei convenuti che, svolgendo siffatta funzione, hanno omesso di svolgere qualsiasi attività che potesse realmente evitare il grave danno derivante dalla mancata assegnazione degli appartamenti, sia nel caso dell'immobile collaudato che per quello in cui il collaudo non era stato effettuato, mostrando un disinteresse degno di essere stigmatizzato per quanto sia stato foriero non solo del pregiudizio patrimoniale subito dall'azienda, ma anche del nocumento recato a quei cittadini che, avendone i requisiti, avrebbero potuto soddisfare il fondamentale diritto alla casa.

E per quanto si possa ritenere che gli appartamenti di nuova costruzione richiedessero lo svolgimento di adempimenti eminentemente tecnici per renderli abitabili, sì da ipotizzare il coinvolgimento di altre professionalità aziendali, nondimeno si può dubitare della responsabilità commissariale, giacchè in virtù dei compiti di direzione generale, appare del tutto inspiegabile ed oltremodo grave che i commissari non hanno fatto, ovviamente durante il periodo di svolgimento delle funzioni, quanto era necessario per poter da un lato accertare le ragioni della mancata assegnazione degli alloggi lasciati liberi e dall'altro imporre agli organi tecnici aziendali di procedere agli atti di loro competenza per ottenere l'abitabilità degli immobili di località Vulcano e per l'avvio dell'istruttoria procedimentale occorrente alla loro locazione, visto che per lo stabile di località Scola era stata addirittura approvata la graduatoria degli aventi diritto.

E sì che gli appartamenti di nuova costruzione erano nel complesso ben 36, un numero tanto rilevante da rendere del tutto impraticabile l'idea che il commissario straordinario non potesse sapere del loro stato fintanto che non ne fosse adeguatamente informato (dal predecessore nella carica o magari il responsabile tecnico o amministrativo), giacchè si deve ad avviso del Collegio ragionevolmente ritenere che un soggetto chiamato a svolgere

le funzioni di massimo responsabile di un'azienda territoriale per la casa, se diligentemente ed esclusivamente votato all'osservanza dell'interesse pubblico, la prima cosa che non può esimersi di fare è quella di prendere contezza degli appartamenti assegnabili, soprattutto se di recente costruzione e come tali mai abitati, e, de del caso, agire per rimuovere gli ostacoli che fino a quel momento ne avevano impedito l'utilizzazione.

**IV.1** Quanto sin qui osservato vale per tutti i convenuti che si sono succeduti nella carica di commissario straordinario, eccezion fatta per il sig. Peppino R e per il sig. S Francesco, in favore dei quali va senz'altro emessa una pronuncia di proscioglimento dall'addebito erariale sia pure sulla base di differenti motivazioni.

In favore del primo gioca, infatti, un ruolo determinante la durata del suo mandato, tanto breve da non potersi ragionevolmente ritenere che l'interessato fosse nella condizione di incidere in maniera concreta e positiva su una situazione gestionale ormai abbondantemente compromessa.

Il sig. R è stato infatti nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 dell'1 marzo 2005 e, pur senza considerare gli effetti derivanti dalla legge regionale n. 12/2005 in materia di nomine ai vertici degli uffici della Regione Calabria, è in ogni caso cessato dalle funzioni già l'8 luglio 2005, ossia dopo circa 4 mesi dalla nomina, il che esclude ogni ipotesi di condotta omissiva concorrente alla produzione del danno.

Riguardo allo S, dalla documentazione versata in atti emerge che il convenuto, chiamato a svolgere le funzioni di commissario straordinario dall'8 luglio 2005 fino a tutto il periodo oggetto dell'istruttoria processuale, ha tenuto una condotta tutt'altro che omissiva.

Secondo la Procura regionale il sig. S sarebbe responsabile, ovviamente per una quota parte, dei tutte le poste di danno dedotte in citazione, in quanto *“al di là di alcune lettere di sollecito, peraltro continuate ad essere inviate a soggetti deceduti, non ha adottato misure*

*legali concrete, decisive ed effettive....*” (pag. 55 atto di citazione) utili ad impedire sia il danno da mancata riscossione dei canoni in relazione agli immobili di nuova costruzione in località Scola e Vulcano e agli appartamenti ubicati nelle località San Costantino, Scola e Sciconi del Comune di Briatico, che il danno conseguente allo stato di abbandono e alle relative spese per il recupero strutturale degli immobili non assegnati.

Il Collegio non ritiene di poter condividere siffatta contestazione, giacchè sin dal suo insediamento alla carica di commissario straordinario lo S si è impegnato con atti senz'altro sintomatici della sua intenzione di svolgere un'azione gestionale incisiva e tutt'altro che di facciata, chiedendo conto ai responsabili amministrativi della situazione debitoria per morosità ed invitando gli stessi ad agire per il recupero dei crediti in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 8/2005 (nota del 10 novembre 2005 allegata alla memoria di costituzione); chiedendo al direttore tecnico ed amministrativo di procedere al censimento degli alloggi e di adoperarsi per un immediato utilizzo (nota del 9 gennaio 2006 allegata alla memoria di costituzione); invitando i responsabili tecnici ad elencare dettagliatamente tutti i lavori eseguiti dall'ATERP e non ancora amministrativamente e tecnicamente conclusi *“compreso il collaudo tecnico-amministrativo e/o il certificato di regolare esecuzione”*, sia a *“compilare un elenco di tutti gli alloggi liberi ad ogni titolo da riassegnare agli aventi diritto, previa comunicazione ai sigg.ri sindaci dei comuni interessati”* (note del 26 aprile 2006 e del 5 maggio 2006 allegata alla memoria di costituzione), invito ripetuto con nota del 5 luglio 2007 per aderire ad una specifica richiesta del sindaco di Tropea; ordinando al direttore amministrativo di spedire a tutti gli assegnatari morosi che non si erano messi in regola *“il decreto di rilascio dell'immobile per risoluzione del contratto”* (nota del 5 luglio 2006 allegata alla memoria di costituzione); invitando anche i sindaci a voler verificare l'esistenza di alloggi non abitati nei comuni di rispettiva competenza (nota del 9 agosto 2006 allegata alla memoria di

costituzione) e ripetendo ancora l'invito al direttore amministrativo di redigere un elenco di tutti gli alloggi non occupati e liberi per poi procedere alla assegnazione agli aventi diritto (nota del 12 settembre 2006 allegata alla memoria di costituzione).

Alla luce di tali atti, si deve ragionevolmente pervenire alla conclusione che la pretesa risarcitoria formulata a carico del sig. S non è supportata da alcuna condotta omissiva né dall'elemento soggettivo della colpa grave.

Non altrettanto si può dire per tutti gli altri convenuti che si sono succeduti nella carica di commissario straordinario, per i quali, dopo quanto osservato riguardo al sig. S, è senz'altro più agevole asserirne la responsabilità, posto che in loro favore non rileva in atti alcuna concreta attività gestionale volta a scongiurare un danno assolutamente prevedibile sia per la parte riguardante il mancato incasso dei canoni di locazione per le strutture di nuova e di vecchia costruzione non assegnate agli aventi diritto, sia per la parte dovuta al colpevole abbandono degli immobili e se a ciò si aggiunge che tutti i soggetti interessati hanno svolto le funzioni lungo un arco temporale senz'altro sufficiente per avere contezza delle problematiche gestionali e per agire di conseguenza se solo avessero usato la dovuta diligenza, ecco che la loro responsabilità va sancita nei termini e per le causali prospettate da parte attrice, essendo senz'altro equo il criterio di ripartizione del danno all'uopo utilizzato e riferito ai giorni di durata dei rispettivi mandati, un criterio tanto condivisibile quanto costantemente seguito dalla giurisprudenza della Corte dei conti tutte le volte in cui il principio di parziarietà della responsabilità amministrativa richiede di valutare la posizione di più soggetti autori di condotte dannose, ancorchè limitate nel tempo, e tuttavia indubbiamente concorrenti alla realizzazione di un'unica posta di danno quantificabile al termine di un dato periodo (*ex plurimis* Sez. II d'Appello sent.n. 506/2009 del 30 ottobre 2009).

Va dunque riconosciuta la responsabilità di

- - Luciano Ezio F per complessivi euro 19.286,21 quale quota parte del danno riconducibile ai danneggiamenti dell'immobile di località Vulcano in Tropea;
- - M Ubaldo per complessivi euro 61.250,83 quale quota parte del danno riconducibile ai danneggiamenti dell'immobile di località Vulcano in Tropea;
- - Nicola M per complessivi euro 94.643,72, di cui euro 41.116,47 quale quota parte del danno riconducibile ai danneggiamenti dell'immobile di località Vulcano in Tropea, euro 20.283,42 quale quota parte del danno riconducibile alla mancata assegnazione degli appartamenti di località Vulcano in Tropea, euro 10.119,15 quale quota parte del danno da mancata assegnazione degli alloggi di località Scola in Briatico, euro 10.246,39 più 162,78 quale quota parte del danno riconducibile ai danneggiamenti dell'immobile di località Scola in Briatico ed euro 12.760,51 quale quota parte del danno da mancata assegnazione degli alloggi di Briatico;
- - T Francesco per complessivi euro 23.706,36, di cui euro 4.821,48 quale quota parte del danno per il ripristino dell'immobile di località Vulcano in Tropea, euro 8.689,32 quale quota parte del danno da mancata assegnazione degli alloggi di località Vulcano, euro 4.344,63 quale quota parte del danno da mancata assegnazione degli alloggi di località Scola in Briatico, infine euro 372,51 per le spese di recupero dello stesso immobile;

**IV.2** Deve essere altresì accolta la domanda attrice nei confronti dei direttori amministrativi e precisamente di:

- - Roberto D per complessivi euro 12.990,39, quale quota parte del danno da mancata assegnazione degli alloggi di vecchia costruzione realizzati in Briatico;
- - T Francesco per complessivi euro 4.370,00, quale quota parte dello stesso danno di cui sopra;

- - Salvatore R, per complessivi euro 21.666,89, anche in questo caso quale quota parte dello stesso danno.

A loro carico, richiamando quanto sin qui osservato in ordine ai criteri di ripartizione del danno e tenuto conto delle gravi omissioni che hanno caratterizzato la loro gestione, risulta senz'altro fondata la contestazione di non avere svolto, in qualità di funzionari preposti al vertice del settore amministrativo aziendale (art. 9 della legge regionale n. 32/1996), alcuna attività di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici aziendali per accertare il patrimonio immobiliare suscettibile di assegnazione e per portare a conoscenza del direttore generale lo stato dell'arte, così da coadiuvarlo nella rimozione di eventuali cause di ritardo o di impedimento alla definitiva consegna degli appartamenti.

Tale censura non può essere però formulata nei confronti dell'altro direttore amministrativo citato in giudizio, il sig. F Antonio.

Anche per questo convenuto devono valere le ragioni di diritto che hanno portato ad escludere la responsabilità amministrativa nei confronti del sig. Peppino R, posto che, infatti, l'interessato è stato nominato nella carica il 17 marzo 2005 ed ha esercitato le relative funzioni solo fino al 24 luglio 2005.

**IV. 3** Rimane a questo punto da valutare la posizione del sig. Luciano DP, il quale come si è visto ha ricoperto la funzione di responsabile dell'Ufficio patrimonio per tutto il periodo preso in considerazione dall'atto di citazione.

Il sig. DP si è difeso dalle contestazioni di parte attrice sostanzialmente asserendo che non gli competeva alcun dovere ricognitivo e di accertamento degli alloggi liberi, non avendo altresì alcuna competenza in materia di decadenza e di riassegnazione, funzioni tutte di pertinenza degli enti locali.

Orbene, sugli oneri gestionali delle ATERP e sul rapporto tra queste ultime e i Comuni nell'esercizio delle funzioni di assegnazione e consegna del patrimonio edilizio popolare, il

Collegio ha già avuto modo di soffermarsi con osservazioni alle quali è sufficiente riportarsi, per cui in questa sede pare opportuno muovere dagli obblighi di servizio che lo stesso convenuto riconosce come propri e cioè *“gestione degli alloggi, anagrafe utenti, assistenza legale, contenzioso, canone, morosità e cessioni”* (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione) e valutarli rispetto alla condotta effettivamente tenuta.

A tal proposito occorre, infatti, osservare che il DP è stato chiamato in giudizio per essere condannato al risarcimento di quota parte del danno di euro 126.564,88, ossia del pregiudizio economico causato dalla mancata riassegnazione delle case non di nuova costruzione in località San Costantino, Scola e Sciconi del Comune di Briatico e lasciate libere dai rispettivi assegnatari.

Rispetto a tale danno non ci si può esimere dall'osservare che in virtù delle surriferite mansioni, ovviamente se esercitate in modo diligente, il convenuto avrebbe dovuto per un verso prendere contezza dei numerosi appartamenti non più utilizzati (taluni anche da moltissimo tempo, come nel caso dell'alloggio di San Costantino assegnato al sig. Barbieri Costantino deceduto il 27 giugno 1981, a nulla rilevando che in caso di decesso avrebbero avuto diritto a subentrare nella locazione gli eredi, giacchè non vi è dubbio che se così fosse stato il canone sarebbe stato senz'altro incassato nel corso degli anni, ma in questo come in tutti gli altri casi riguardanti tale filone di danno, ciò che rileva è la situazione di grave morosità fonte di un danno erariale che certo non sarebbe stato impedito dalle sterili note di diffida e messa in mora che proprio dall'ufficio amministrativo e patrimoniale partivano all'indirizzo di assegnatari che ormai da tempo non erano più tali) e dall'altro attivarsi presso i vertici aziendali denunciando la grave situazione venutasi a creare.

Va dunque accolta la pretesa risarcitoria che nei suoi confronti è stata quantificata in euro 42.188,29.

**V.** Il regolamento delle spese nei confronti dei convenuti che si sono ritualmente costituiti

viene così disciplinato: euro 2.404,24 in favore del sig. S Francesco, euro 867,72 in favore del sig. R Peppino ed euro 582,48 in favore del sig. F Antonio.

**P . Q. M**

La Sezione, definitivamente pronunciando,

**RESPINGE** l'atto di citazione nei confronti dei sigg.ri **S Francesco, R Peppino e F Antonio**, in favore dei quali le spese legali vengono liquidate come in parte motiva.

**ACCOGLIE** l'atto di citazione e per l'effetto condanna i sotto elencati convenuti a risarcire all'ATERP di XXX il danno per ciascuno di fianco indicato:

- - **F Ezio Luciano euro 19.286,21**
- - **M Ubaldo euro 61.250,83**
- - **Nicola M euro 94.643,72**
- - **T Francesco euro 23.706,36**
- - **Roberto D euro 12.990,39**
- - **T Francesco euro 4.370,00**
- - **Salvatore R euro 21.666,89**
- - **DP Luciano euro 42.188,29**

**oltre a rivalutazione monetaria dalla data del danno (mancata riscossione dei canoni di locazione e pagamento delle spese di recupero) e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.** Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro \* 8.841,22 \* ottomilaottocentoquarantuno/22\*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 21 aprile 2010



**IL GIUDICE ESTENSORE**

**F.to Domenico Guzzi**

**IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Rossella Scerbo**

**Depositata il 08/07/2010**

**IL DIRIGENTE  
f.to Dott.ssa Paola Cirillo**